

Pl 1 DEUB 53/10
ColA 11-12/03/2010

**DISCIPLINARE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA'
DEL C.R.A. DICHIARATI FUORI USO E NON PIU' UTILIZZABILI**



Gf

Indice generale:

TITOLO I

Art. 1-Ambito di applicazione e Finalità

TITOLO II

Art. 2-Tipologia di beni

Art. 3-Esclusione di beni

Art. 4-Limite di valore

TITOLO III


Art. 5-Procedimento di alienazione

Art.6 -Beni registrati

TITOLO IV

Art. 7-Norme finali

Art. 8-Norme di rinvio



A handwritten signature, possibly 'Gf', located at the bottom left of the page.

TITOLO I

Ambito di applicazione e finalità

Art. 1

Il presente disciplinare si applica a tutte le strutture del C.R.A. ed è finalizzato a stabilire, nel rispetto delle norme vigenti in materia, procedure univoche inerenti al procedimento per l'alienazione dei beni mobili, anche registrati, dichiarati fuori uso e inutilizzabili.

TITOLO II

Tipologia di beni

Art.2



Ferme restando le disposizioni riguardanti la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana, i beni mobili dichiarati inutilizzabili e fuori uso, assoggettabili al presente disciplinare sono i seguenti:

- a) beni mobili non più utilizzabili o utilmente conservabili, per i quali non sia da preferire una loro cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana;
- b) beni mobili iscritti nei pubblici registri (autoveicoli, autocarri, motoveicoli, trattori, ecc...), dichiarati fuori uso per vetustà e/o per cause tecniche.

Art. 3

Esclusione di beni

Non si ricorre alla procedura di cui al presente disciplinare per:

- a) i beni mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico;
- b) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- c) i beni archivistici;
- d) i beni librari;
- e) universalità di mobili.

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom left of the page. It appears to be a stylized 'df' or similar initials.

Non si procede inoltre alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti da parte di altre strutture del C.R.A., per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 4

Limite di valore

La struttura può procedere direttamente alla vendita dei beni da alienare secondo la procedura indicata dal presente disciplinare, qualora la loro stima non superi il valore di €. 5.000 (cinquemila), una volta ricevuta l'autorizzazione alla dismissione da parte dell'Amministrazione centrale.

Nella determina direttoriale di dismissione deve essere evidenziata la volontà di alienazione dei beni fuori uso e inutilizzabili.

TITOLO III

Procedimento di alienazione

Art. 5

La struttura interessata provvede, mediante nomina di apposita Commissione cui fa parte di diritto il Consegnatario dei beni:

- a) alla predisposizione dell'elenco dei beni da alienare;
- b) alla stima dei beni da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi;
- c) alla pubblicazione nell'apposito spazio riservato del sito del C.R.A. di una nota contenente l'elenco dei beni, con la quale richiedere una manifestazione di interesse per l'eventuale acquisizione degli stessi, da recapitare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione;
- d) ad esaminare le offerte ricevute, provvedendo con apposito verbale, a scegliere quella economicamente più conveniente;
- e) a redigere verbale di consegna dei beni, firmato per ricevuta dall'acquirente;
- f) ad emettere fattura relativa alla vendita dei beni;
- g) a versare il ricavato della vendita nella contabilità speciale fruttifera del C.R.A. .

Art. 6

Beni registrati

SA

Per la vendita di beni registrati si deve prevedere l'obbligo del cambio di proprietà a carico dell'acquirente.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 7

La struttura, in caso di esito negativo della procedura di vendita, può inviare il materiale alla pubblica discarica nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il presente disciplinare integra e non sostituisce le note dell'Amministrazione centrale n. 13009 dell' 11.10.05, n.14202 del 2.11.05 e n. 9439 del 14.11.2008.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale che regolano la materia.



gh